

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FARMACIE RURALI (art. 21, c. 2, L.R. n. 2/2016) E DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI DISPENSARI FARMACEUTICI PERMANENTI DISAGIATI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ANNO 2025

Finalità

La Regione Emilia-Romagna sostiene mediante contributi le farmacie rurali disagiate, in attuazione dell'art. 21, c. 2, L.R. n. 2/2016, e i dispensari farmaceutici permanenti di cui all'art. 8 della L.R. 2/2016.

I contributi sono finalizzati a garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica e sono pertanto destinati:

- alle farmacie rurali aventi basso fatturato, al fine di agevolarne la permanenza al servizio di zone caratterizzate da scarsa redditività;
- ai dispensari farmaceutici permanenti nelle zone prive di farmacie e distanti da farmacie facilmente raggiungibili, dove è meno vantaggioso tenere aperto un dispensario farmaceutico.

I criteri e le modalità per sostenere le farmacie rurali della regione Emilia-Romagna sono individuati con delibera di Giunta regionale n. 494 del 01 aprile 2019.

I criteri e le modalità per sostenere i dispensari farmaceutici permanenti ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna sono individuati con delibera di Giunta regionale n. 797 del 14/05/2024.

La delibera di Giunta regionale n. 394 del 24/03/2025 ha definito le modalità di riparto dello stanziamento annuale regionale tra le due tipologie di contributo.

Chi può presentare domanda

→ Farmacie rurali

Possono accedere al contributo le farmacie rurali che nel corso dell'anno 2024 hanno registrato un volume d'affari ai fini IVA inferiore o uguale a euro 325.000,00.

Il volume d'affari ai fini IVA è quello riportato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA 2025 per l'anno d'imposta 2024, presentata all'Agenzia delle Entrate.

Non possono accedere alla concessione del contributo coloro che hanno acquisito la titolarità della farmacia nell'anno 2025.

→ Dispensari farmaceutici

Possono accedere al contributo le farmacie urbane o rurali che gestiscono dispensari farmaceutici:

- ubicati all'interno del territorio regionale, anche se gestiti da farmacia di altra regione;
- ubicati ad una distanza maggiore o uguale a 5 km rispetto alla farmacia più vicina;
- ubicati in località con popolazione uguale od inferiore a 1.000 abitanti (dato di fonte comunale al 1° gennaio dell'anno di riferimento della concessione del contributo);
- aventi un orario minimo di apertura inferiore a 36 ore settimanali;
- aperti e gestiti dal medesimo titolare di farmacia dal momento della presentazione della domanda di concessione del contributo fino al momento della concessione del contributo stesso.

Nel caso in cui una stessa farmacia gestisca più dispensari farmaceutici permanenti, la stessa può ottenere un contributo per ciascun dispensario.

È altresì consentito il cumulo del contributo a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti con il contributo a sostegno delle farmacie rurali concesso ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all'Azienda USL di riferimento entro lunedì **30 giugno 2025**.

La farmacia in possesso dei requisiti per accedere sia al contributo per farmacie rurali sia al contributo per dispensari farmaceutici deve presentare due domande distinte.

→ Farmacie rurali

La domanda deve essere redatta utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/farmacie-rurali>

→ Dispensari farmaceutici

La domanda deve essere redatta utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito <https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/dispensari-farmaceutici>

L'Azienda USL di riferimento è quella competente per il territorio in cui è ubicato il dispensario farmaceutico permanente.

La farmacia che gestisce più dispensari, attivi al momento della compilazione della domanda e in possesso dei requisiti previsti per accedere al contributo, può presentare la domanda utilizzando un unico modulo.

Per le farmacie pubbliche il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il Sindaco pro tempore del Comune titolare (NON il soggetto gestore dell'esercizio farmaceutico).

Per le società titolari di farmacia il richiedente e quindi il sottoscrittore del modulo di domanda è il legale rappresentante della società.

Per le farmacie assegnate con la procedura di concorso straordinario e ancora in regime di co-titolarità, il modulo di domanda deve essere sottoscritto da tutti i co-titolari.

In caso di Comune titolare di più farmacie o di società titolare di più farmacie, è necessario indicare nell'apposita sezione del modulo di domanda i dati della farmacia che gestisce il dispensario.

Il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti e completo dei relativi allegati, in formato PDF, deve essere trasmesso **esclusivamente mediante posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo PEC dell'Azienda USL di riferimento di seguito indicato:

Azienda USL	Indirizzo PEC
Azienda USL di Piacenza	contatinfo@pec.ausl.pc.it
Azienda USL di Parma	farmaceutica_territoriale@pec.ausl.pr.it
Azienda USL di Reggio Emilia	farmaceutico@pec.ausl.re.it
Azienda USL di Modena	auslmo@pec.ausl.mo.it
Azienda USL di Bologna	farmaceutica.territoriale@pec.ausl.bologna.it
Azienda USL di Imola	dir.farmaceutica@pec.ausl.imola.bo.it
Azienda USL di Ferrara	farmaceutica.convenzionata@pec.ausl.fe.it
Azienda USL della Romagna (per gli ambiti di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini)	azienda@pec.auslromagna.it

Alla domanda deve essere obbligatoriamente **allegata** copia di un documento di identità o riconoscimento valido del/i sottoscrittore/i (non necessaria nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma digitale certificata).

Le domande spedite oltre il termine indicato o trasmesse con modalità diverse da quella indicata o non firmate o prive dell'allegato sopra indicato sono dichiarate irricevibili.

Assolvimento dell'imposta di bollo

La domanda dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

Natura del contributo e disposizione di cumulo

I contributi sono concessi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

I contributi non sono concessi per specifici costi ammissibili e quindi possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che non si superi il massimale pertinente di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento.

Ai fini della determinazione del contributo e dei limiti di cui all'articolo 3 comma 2 del medesimo regolamento, si tiene conto della definizione di impresa unica di cui all'articolo 2 comma 2¹

Assegnazione del contributo

Il dirigente regionale competente, sulla base delle istruttorie compiute dalle Aziende USL, procede alla formale ammissione delle domande e approva:

- la graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali;
- la graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici.

Il contributo è concesso seguendo l'ordine dei titolari di farmacia nelle graduatorie, fino all'esaurimento delle risorse stanziare a bilancio, pari a euro 600.000,00.

Se, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come descritto nelle tabelle sottostanti, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie – quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici – è inferiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento, il contributo viene concesso a tutti i titolari di farmacia inclusi nelle due graduatorie e le risorse residue vengono distribuite in favore delle farmacie rurali con volume d'affari dichiarato i fini IVA fino a euro 250.000,00 e delle farmacie che gestiscono i dispensari secondo un criterio di proporzionalità rispetto al contributo-base spettante, fino ad un massimo, per le farmacie che gestiscono dispensari, del doppio del contributo base concesso.

Se, in base alle domande pervenute, la somma dei contributi-base, calcolati come descritto, tabelle sottostanti, concedibili alle farmacie incluse nelle due graduatorie – quella relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e quella relativa ai contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici - è superiore al totale delle risorse disponibili nell'esercizio finanziario di riferimento, il contributo viene concesso seguendo l'ordine di graduatoria, riservando i due terzi delle risorse complessivamente disponibili alla graduatoria relativa ai contributi a sostegno delle farmacie rurali e la restante quota, pari a un terzo delle risorse, alla graduatoria relativa al sostegno ai dispensari farmaceutici (in caso di identica popolazione precede in graduatoria il dispensario più distante dalla farmacia aperta più vicina), con l'avvertenza che eventuali risorse residue relative ad una delle due graduatorie vengono utilizzate per lo scorrimento dell'altra graduatoria, fino all'esaurimento delle risorse stanziare a bilancio.

¹ Si definiscono «impresa unica»: ai fini del regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

→ Farmacie rurali

La graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle farmacie rurali è redatta in ordine crescente di volume d'affari complessivo ai fini IVA.

In caso di identico volume d'affari ai fini IVA, precede in graduatoria la farmacia ubicata nel comune con popolazione meno numerosa al 01/01/2024 (valore Istat).

Nel caso in cui il titolare della farmacia rurale gestisca anche succursali o dispensari farmaceutici, i volumi d'affari ai fini IVA di questi ultimi concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per la determinazione del contributo.

Per le farmacie che hanno iniziato l'attività nel corso del 2024, il volume d'affari complessivo da considerare ai fini della determinazione del contributo è calcolato come proiezione a 365 giorni del volume d'affari registrato nel periodo di apertura effettiva.

Sono distinte 4 fasce di fatturato delle farmacie rurali, cui corrispondono contributi che aumentano al diminuire del volume d'affari come indicato nella seguente tabella:

VOLUME D'AFFARI DELLA FARMACIA	CONTRIBUTO
fino a € 200.000,00	€ 12.500,00
da € 200.000,01 fino a € 250.000,00	€ 10.000,00
da € 250.000,01 fino a € 300.000,00	€ 7.500,00
da € 300.000,01 fino a € 325.000,00	€ 5.000,00

Per le farmacie che hanno iniziato l'attività nel corso del 2024, l'importo del contributo è determinato rapportando gli importi di cui alla tabella che precede ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

→ Dispensari farmaceutici

La graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi a sostegno dei dispensari farmaceutici permanenti è redatta in ordine crescente di popolazione della località in cui è ubicato il dispensario.

In caso di identica popolazione precede in graduatoria il dispensario più distante dalla farmacia aperta più vicina.

Sono distinte 3 fasce di orario minimo di apertura settimanale del dispensario, cui corrispondono contributi che aumentano all'aumentare dell'orario minimo di apertura, come indicato nella seguente tabella:

CONTRIBUTO	ORARIO MINIMO SETTIMANALE DI APERTURA
euro 10.000,00	≥10 e < 36 ore settimanali
euro 7.500,00	> 5 e < 10 ore settimanali
euro 5.000,00	≤ 5 ore settimanali

Erogazione del contributo

Il contributo concesso ai titolari delle farmacie viene successivamente erogato dalle Aziende USL competenti per territorio.

→ Farmacie rurali

È possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione, verificata dell'AUSL competente per territorio, che la titolarità della farmacia sia mantenuta sino al momento dell'adozione del provvedimento di concessione.

→ Dispensari farmaceutici

È possibile ottenere la liquidazione del contributo a condizione, verificata dall'AUSL competente per territorio, che il dispensario sia effettivamente aperto al momento dell'approvazione dell'atto di concessione del contributo da parte della Regione e gestito dal medesimo titolare che ha presentato domanda.

Controlli

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'assegnazione del contributo, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e, nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'Azienda USL procede al recupero di quanto erogato.

Pubblicazione dei dati ai sensi del D.LGS. n. 33/2013

Gli elementi distintivi dei beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in coerenza a quanto previsto dal PIAO 2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 110 del 27/01/2025.

Informazioni

Responsabile del procedimento è Elisa Sangiorgi.

Eventuali informazioni inerenti la presentazione della domanda possono essere reperite presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL di riferimento.

Allegati al presente avviso

- Modulo di **domanda farmacie rurali** per titolari individuali, per società titolari, per farmacie pubbliche
- Modulo di domanda farmacie rurali per co-titolari di farmacia aperta a seguito di concorso straordinario
- Modulo di **domanda dispensari permanenti** per titolari individuali, per società titolari, per farmacie pubbliche
- Modulo di domanda dispensari permanenti per co-titolari di farmacia aperta a seguito di concorso straordinario
- Informativa **privacy**